

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La seguente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di modificare la vigente legge elettorale. Nello specifico, fermo restando l'impianto originario, si propone il ripristino nell'area centrale della Calabria dei collegi provinciali superati dalla riforma del 2014.

Nella citata riforma, infatti, il Consiglio regionale, in occasione della delibera di riduzione del numero dei seggi, approvava, tra l'altro, l'abolizione dei collegi provinciali di Crotone e Vibo Valentia e la loro riunione a quello di Catanzaro.

Con il testo di modifica proposto vengono ripristinati i collegi provinciali in armonia con quanto previsto sia dalla norma nazionale che dalla quasi totalità degli altri sistemi elettorali regionali.

La proposta in questione introduce, poi, all'articolo 2 *Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali*, una norma che garantisce l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di modifica della l.r. 1/2005 ha carattere ordinamentale e contiene esclusivamente novelle normative e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo "Modifiche alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articol o	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	(Modifiche Art. 1 Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 <i>Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali</i>)	//	//	0,00 €
2	(Articolo 3bis Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1)	//	//	0,00 €

	Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali)			
3	(Modifiche alla Legge regionale 6 giugno 2014, n. 8 <i>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)</i>	//	//	0,00 €
4	(Clausola di invarianza finanziaria)	//	//	0,00 €
5	(Entrata in vigore)	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 Missioni e/o Programmi di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

n. Missione/Programma	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

ARTICOLATO

Proposta di Legge recante: Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

Art. 1

(Modifiche Art. 1 Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1

1. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono come di seguito modificati:

I commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

2-bis. Il territorio della regione è ripartito in cinque circoscrizioni elettorali così denominate:

- a) circoscrizione Cosenza;*
- b) circoscrizione Crotona;*
- c) circoscrizione Catanzaro;*
- d) circoscrizione Vibo Valentia;*
- e) circoscrizione Reggio Calabria.*

2 – ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:

- a) la circoscrizione Cosenza comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;*
- b) la circoscrizione Crotona comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Crotona;*
- c) la circoscrizione Catanzaro comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Catanzaro*
- d) la circoscrizione Vibo Valentia comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Vibo Valentia;*
- e) la circoscrizione Reggio Calabria comprende i Comuni dell'attuale Città metropolitana di Reggio Calabria.*

2. Il comma 2-quater è abrogato.

Art. 2

(Articolo 3bis Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 1/2005 è introdotto il seguente:

Art. 3 bis

(Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali)

- 1. E' garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.*
- 2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in Consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.*
- 3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si*

applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

Art. 3

(Modifiche alla Legge regionale 6 giugno 2014, n. 8)

1. *All'articolo 1, comma 1, della Legge regionale 6 giugno 2014, n. 8 le lettere b), c) e d) sono abrogate.*

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 24/06/2022

F.to Consigliere regionale
Raffaele Mammoliti